

DCO 76/2013/R/GAS

***Mercato del gas naturale
Disposizioni in materia di stoccaggio e
di bilanciamento del gas naturale
connesse ai decreti del Ministero dello
sviluppo economico 15 febbraio 2013***

Commenti e proposte Anigas

Milano, 28 febbraio 2013

PREMESSA

Anigas esprime **forti preoccupazioni** rispetto **all'incertezza creatasi a seguito della tempistica inappropriata** e delle **modalità non coordinate** di introduzione di riforme così rilevanti come quelle attualmente poste in consultazione da codesta Autorità in materia di stoccaggio e di condizioni economiche di fornitura nel servizio di tutela.

Sebbene si comprenda l'urgenza con cui l'Autorità ha posto in consultazione le modalità di attuazione delle disposizioni normative in materia di conferimento di capacità di stoccaggio con procedure di asta introdotte dal Ministero per lo sviluppo economico con il decreto 15 febbraio 2013 ("Decreto stoccaggio di modulazione"), **Anigas sottolinea come la mancanza di coordinamento tra questa consultazione e la contemporanea consultazione sulla riforma delle condizioni economiche di tutela (DCO 58/2013/R/gas) - e in particolar modo la previsione ivi contenuta di eliminare la componente QS a decorrere dall'1 ottobre 2013 – mette gli operatori in una situazione in cui non sono in grado di valorizzare la risorsa "stoccaggio" per l'anno termico 2013-2014.**

Si ritiene infatti imprescindibile che riforme come quelle prospettate nei recenti documenti di consultazione (DCO 58/2013 e DCO 76/2013) debbano essere adottate con **tempi congrui, assicurando il necessario coordinamento e gradualità di implementazione, creando così un contesto favorevole allo sviluppo di dinamiche virtuose di mercato.**

Si auspica pertanto che codesta Autorità, al fine di consentire - anche attraverso criteri transitori - l'ordinato svolgimento delle aste e soprattutto favorire il massimo conferimento della capacità di stoccaggio per l'anno termico 2013-2014, preveda sin da ora il mantenimento della componente QS delle condizioni economiche di fornitura di tutela, almeno per tutto l'anno termico dello stoccaggio 2013-2014, nonché che la modalità di determinazione di tale componente garantisca la *cost reflectivity* del servizio e la neutralità degli operatori rispetto ai costi sostenuti.

Premesso quanto sopra e al fine di rispettare il dettato normativo che riconosce la priorità di assegnazione per le esigenze di fornitura dei clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo n. 164/2000, nonché onde evitare ingiustificati sussidi incrociati e discriminazioni tra i soggetti che ottengono capacità mediante le nuove procedure di conferimento dello stoccaggio, Anigas propone l'adozione organica di quanto segue:

- a) mantenimento della componente QS delle condizioni economiche di fornitura di tutela, almeno per tutto l'anno termico dello stoccaggio 2013-2014,
- b) partecipazione all'asta dei 2.500 MSmc più l'eventuale capacità non richiesta nell'ambito dell'allocazione dei 4.200 MSmc riservata ai soli operatori che servono i clienti di cui all' articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 164/2000 (in linea con le disposizioni del Decreto Modulazione che riconoscono una priorità di assegnazione della capacità alle esigenze di

fornitura di tali clienti e per favorire il processo dei subentri per la fornitura dei clienti tutelati, con riferimento ai 6.700 MSmc e non ai soli 4.200 MSmc previsti all'art.8 dell'Allegato 1 al DCO);

- c) prevedere che qualora ad esito dell'asta emerga un prezzo inferiore alla tariffa regolata di stoccaggio, tale prezzo inferiore venga applicato alla totalità della capacità di stoccaggio per "servizio di punta" allocata per esigenze di modulazione dei clienti tutelati. Il fatto di stabilire un *cap* massimo, pari alla tariffa regolata, da applicare ai 4.200 MSmc allocati *pro-quota* è volto a garantire la maggior tutela dei clienti finali vulnerabili che pagano la QS;
- d) svolgimento delle aste con modalità di offerta al rialzo/al ribasso, assumendo come prezzo di riferimento di partenza la tariffa regolata;
- e) al fine di realizzare quanto previsto alle precedenti lettere c), d) ed e), prevedere la medesima struttura tariffaria dello stoccaggio da applicare ai 4.200 e ai 2.500 MSmc di capacità. In particolare è opportuno che la base di riferimento per le offerte dell'asta per il "servizio di punta" (2.500 + eventuale parte dei 4.200 MSmc non allocati *pro-quota*) sia il valore unitario rappresentativo degli attuali corrispettivi tariffari regolati (f_s, f_{pi}, f_{pe});
- f) qualora a seguito dell'asta per l'assegnazione dei 2.500 MSmc rimanga non assegnata parte della capacità, si propone di prevedere una ulteriore asta aperta a tutti i soggetti interessati ai fini di allocare l'eventuale capacità del "servizio di punta" disponibile in esito a questa prima asta che si svolga con le medesime modalità dell'asta precedente. L'esito di tale asta non determinerà alcuna modifica al prezzo applicato sulla capacità conferita ai sensi della precedente lettera b);
- g) introduzione di un meccanismo di copertura dei differenziali tra i ricavi di stoccaggio approvati per il 2013 e i ricavi derivanti dall'applicazione dei corrispettivi pagati dagli Utenti in esito ai diversi procedimenti di allocazione, nel rispetto della neutralità economica e finanziaria delle imprese di stoccaggio. In particolare, anche tenuto conto di quanto sopra, si ritiene necessario prevedere:
 - a. ai fini della neutralità economica:
 - i. il recupero dei differenziali relativi ai 6.700 MSmc del "servizio di punta", attraverso un sistema perequativo applicato alle tariffe di distribuzione;
 - ii. il recupero dei differenziali relativi ai 1.700 MSmc del "servizio uniforme", attraverso un sistema perequativo applicato alle tariffe di trasporto;
 - b. ai fini della neutralità finanziaria, una tempistica mensile di pagamento dei differenziali di ricavo da parte della Cassa Conguaglio, in coerenza con i flussi di cassa dell'attuale sistema di fatturazione dei corrispettivi tariffari regolati.

Tale soluzione presenterebbe il vantaggio di contemperare da una parte l'esigenza di certezza del quadro regolatorio di riferimento - presupposto essenziale per dare agli operatori riferimenti stabili ed evitare impatti negativi su campagne commerciali già concluse - e dall'altra di garantire la massima sicurezza del sistema, con minimizzazione degli oneri generali.

Date le strette tempistiche a disposizione degli operatori per la gestione delle procedure previste per il conferimento pro quota dei 4.200 MSmc di capacità di modulazione **Anigas** coglie inoltre l'occasione di questa consultazione per **richiedere – con carattere di urgenza – di mantenere gli stessi criteri utilizzati per la richiesta di conferimento dell'anno termico precedente ai fini del calcolo del prelievo annuo del mercato tutelato** (clienti finali con consumi inferiori a 200.000 smc/anno).

Si rilevano infine alcune perplessità circa le disposizioni in materia di bilanciamento di merito economico prospettate all'articolo 7 dell'Allegato 1 al DCO 76/2013. Risulta infatti difficile valutare l'efficacia e l'efficienza dei meccanismi proposti stante i) l'assenza della disciplina della sessione del bilanciamento di cui al punto 5 della delibera 538/2012/r/gas (sessione di bilanciamento gas in G-1) e ii) l'assenza dei fattori di adeguamento di cui all'articolo 3 della deliberazione 75/2013/R/gas ed in particolare le modalità e le tempistiche di adeguamento delle capacità di erogazione degli Utenti del servizio di punta in funzione dello svaso effettivo e dell'andamento climatico.

In merito al regime di bilanciamento si richiamano infine le osservazioni presentate da Anigas al precedente DCO 113/2012/R/gas.

Seguono alcune osservazioni puntuali all'articolato riportato nell'Allegato 1 del DCO.

OSSERVAZIONI ALL'ARTICOLATO

Articolo 2

Art. 2.1: si rilevano i seguenti errori materiali evidenziati sotto in rosso.

*“Il provvedimento disciplina le procedure di asta competitiva, effettuate dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il conferimento delle capacità di stoccaggio di cui **all'articolo 1**, commi **4 e 6** del decreto stoccaggio di modulazione, nonché le capacità non conferite ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del decreto **legge 24 gennaio 2012, n.1 e ss.mm.ii.**”*

Articolo 3

Art. 3.6: si auspica che l'asta per la capacità di spazio di stoccaggio per il “servizio di punta” – di cui all'art. 3.5 dell'articolato - sia aperta alla sola partecipazione dei soggetti di cui al comma 9.2, lettere b) e c) della deliberazione n.119/05. Si rimanda a tale fine alle osservazioni e proposte illustrate nelle premesse.

Art. 3.7 e 3.8: si rileva un errore materiale evidenziato sotto in rosso.

*“...dovranno pervenire all'impresa maggiore di **stoccaggio**”*

Articolo 4

Art. 4.3, lettera c): con riferimento al corrispettivo d'asta offerto, si rimanda alle osservazioni e proposte illustrate nelle premesse (offerte al rialzo / ribasso rispetto al riferimento base pari al valore unitario rappresentativo degli attuali corrispettivi tariffari regolati f_s, f_{pi}, f_{pe}).

Art. 4.5: circa le garanzie da presentare, si auspica che gli operatori abbiano anche facoltà di presentare una garanzia unica, nelle attuali forme previste dai Codici di Stoccaggio, a copertura delle capacità di stoccaggio oggetto di richiesta nelle varie fasi di allocazione (pro-quota e aste).

Art.4.9: non si condivide la previsione di definire un corrispettivo d'asta pari a zero in quanto, sebbene si comprenda la finalità sottesa di massimizzazione dei conferimenti, si ritiene tuttavia che **tale disposizione:**

- **disincentivi la corretta valorizzazione dello stoccaggio da parte dei soggetti partecipanti alle aste;**
- **sia in contrasto con il principio della *cost reflectivity* del servizio;**
- **non favorisca la minimizzazione degli oneri di sistema** (derivanti da corrispettivi d'asta che non consentono alle imprese di stoccaggio di recuperare le relative quote di ricavi regolati).

Art 4.10: contrariamente a quanto si può interpretare dalla lettura di tale disposizione, si ritiene opportuno esplicitare che il prezzo d'asta è sempre e unicamente uguale al prezzo marginale d'asta. Come precedentemente specificato, con riferimento al prezzo marginale in esito all'asta dedicata all'assegnazione del servizio di modulazione 2,5

miliardi mc, solo qualora tale prezzo marginale risultasse inferiore a quello regolato, si propone che tale prezzo sia applicato anche ai volumi dei 4,2 miliardi mc assegnati prioritariamente pro-quota. Inoltre, non si condivide la previsione che nel caso di domanda complessiva di stoccaggio inferiore alla capacità disponibile in asta, il prezzo d'asta sia unico e pari a zero per tutti i partecipanti.

Articolo 5

Art. 5.1: si rimanda alle osservazioni e proposte illustrate nelle premesse.

Art. 5.2 e 5.3: si evidenzia la necessità di integrare tali commi al fine di contemplare il caso simmetrico di “minori entrate rispetto alla remunerazione tariffaria” da destinare rispettivamente all'aumento delle tariffe di distribuzione e di trasporto (principio di neutralità economica delle imprese di stoccaggio).

Occorre infine inserire un ulteriore articolo al fine di garantire la neutralità finanziaria delle imprese di stoccaggio, prevedendo una tempistica mensile di pagamento dei differenziali di ricavo da parte della Cassa Conguaglio, in coerenza con i flussi di cassa dell'attuale sistema di fatturazione dei corrispettivi tariffari regolati.

Articolo 6

Art.6.1: alla luce delle osservazioni riportate in premessa si ritiene opportuno confermare il mantenimento della componente QS delle condizioni economiche di fornitura almeno per il periodo 1 aprile 2013 – 30 marzo 2014. Ulteriori osservazioni in merito seguiranno nel documento Anigas di risposta al DCO 58/2013/r/gas.

Articolo 7

Si rimanda alle osservazioni indicate in premessa circa la difficoltà di valutare tali previsioni e gli effetti sulla formazione del prezzo del mercato di bilanciamento.

In particolare si evidenzia che:

- a) non è chiaro se la fattispecie di cui all'art. 7.1 (erogazione giornaliera dal sistema di stoccaggi superiore alle prestazioni di erogazione determinate sulla base delle capacità di erogazione conferite e dei fattori di adeguamento di cui all'articolo 3 della delibera 75/2013) venga a determinarsi nei soli casi di effettiva “assenza di capacità di erogazione del sistema” o invece si possa configurare in maniera “fittizia” anche in presenza di capacità tecnica disponibile, per effetto di fattori di adeguamento “rigidi”;
- b) non è chiaro se possa succedere che, sebbene il Responsabile del Bilanciamento (RdB) sia intervenuto nella sessione del bilanciamento gas del G-1 (ricorre la fattispecie di cui all'art. 7.1), nel giorno gas successivo G invece possa non verificarsi la fattispecie di cui all'art. 7.2, ovvero che l'erogazione effettiva da stoccaggi e i quantitativi acquistati dal RdB ai sensi dell'art. 7.1 sono inferiori alle prestazioni di erogazione disponibili. In tal caso si presume che il prezzo di sbilanciamento del giorno gas G continuerebbe ad essere calcolato ai sensi dell'art. 7.7 della delibera 45/11;
- c) qualora si possa verificare la casistica di cui alla precedente lettera b), non è chiaro come verrebbe gestito il differenziale di prezzo tra il prezzo di sbilanciamento (determinato ai sensi del comma 7.7 della delibera 45/11) e il corrispettivo unitario di acquisto dei quantitativi di cui all'art. 7.1 dell'articolo in oggetto.

Fermo restando quanto osservato in precedenza da Anigas nell'ambito della consultazione sullo sviluppo del regime di bilanciamento, si evidenzia infine che nel momento in cui viene delineato il ricorso al mercato ex ante in fase 'di criticità' del sistema, devono essere definiti con chiarezza e in maniera il più possibile oggettiva i parametri sulla base dei quali il sistema ricorre al mercato G-1 ai fini del bilanciamento.

Art. 7.8: si chiedono dettagli circa la determinazione del valore dello *small adjustment* (SA) pari a 0.03 €/GJ, tenuto conto di quanto indicato nel *Balancing Network Code* pubblicato da EntsoG, posto che il focus urgente della consultazione è rappresentato dai criteri di conferimento dello stoccaggio.

Articolo 8

Non è chiaro come, in caso di subentro nella fornitura di clienti di cui all'articolo 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 164/2000, sia possibile richiedere il trasferimento della capacità di stoccaggio strumentale a servirli.

Al fine di ridurre l'incertezza dei subentri, si rimanda alla proposta organica indicata in premessa.